**DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183**

**Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di**

**realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione**

**(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche'**

**in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (20G00206)**

*(GU n.323 del 31-12-2020)*

 Vigente al: 31-12-2020

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla

proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di

garantire la continuita' dell'azione amministrativa;

 RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di adottare

disposizioni urgenti in materia di innovazione tecnologica e, in

relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, misure

indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a

imprese di assicurazione, nonche' di provvedere a dare immediata

esecuzione alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio

del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie

dell'Unione europea;

 VISTA le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle

riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020;

 SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 EMANA

 il seguente decreto-legge:

 ART. 1

 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.

216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.

14, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite

dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

 2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.

150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.

15, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre 2021".

 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31

dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 2, le parole "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015,

2016, 2017, 2018 e 2019";

 b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2021".

 4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre

2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2021".

 5. All'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1°

gennaio 2022".

 6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre 2021".

 7. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio

2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, serie generale n.134 del 12 giugno 2018, possono essere

espletate fino al 31 dicembre 2021.

 8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio

2017, n. 75, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del

presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera

c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre

2021, fatta salva l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla base

delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto.".

 9. Gli enti locali gia' autorizzati dalla Commissione per la

Stabilita' Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243,

commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni

a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano

nell'impossibilita' di concludere le procedure di reclutamento entro

il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono

effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se

in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more

dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.

 10. In relazione alle conseguenze relative alle attivita' di

contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i

progetti e i lavori avviati per "Matera 2019" nonche' per completare

la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) al primo periodo la parola "2020" e' sostituita dalla

seguente: "2021";

 b) al secondo periodo, la parola "2020" e' sostituita dalla

seguente: "2021";

 c) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2021 il

comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa di

900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal

presente comma per l'anno 2020.".

 11. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

la parola "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021".

 12. All'articolo 76 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le

parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre 2021".

 13. All'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre

2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio

2019, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero

nell'eventuale atto di rinnovo".

 14. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,

n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.

155, in materia di potenziamento dell'attivita' informativa, le

parole "Fino al 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti:

"Fino al 31 gennaio 2022".

 15. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.

7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43,

in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del

personale delle strutture dei servizi di informazione per la

sicurezza, le parole "Fino al 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "Fino al 31 gennaio 2022".

 16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.

162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.

8, al primo periodo, le parole "Fino al 31 dicembre 2020" sono

sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di entrata in vigore del

regolamento di cui al terzo periodo" e, al terzo periodo, le parole

"entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il

30 aprile 2021".

 17. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.

137, le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30

aprile 2021".

 18. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di

fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9

milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 ART. 2

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero

 dell'interno)

 1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio

2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,

n. 35, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2021".

 2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) le parole "fino al 31 dicembre 2020." sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 31 dicembre 2021.";

 b) le parole "alla data del 31 ottobre 2020," sono sostituite

dalle seguenti: "alla data del 31 ottobre 2021,".

 3. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le

parole "sono differiti al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "sono prorogati al 31 dicembre 2021".

 4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e

del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l'eventuale

annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni

comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli

eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni

stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli

articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per

la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni

comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16

maggio 1960, n. 570, entro il 31 marzo 2021, in una data stabilita

dal prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal

presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente.

 ART. 3

 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

 1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9

gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

marzo 2020, n. 12, le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono

sostituite dalle seguenti: "Entro l'anno 2021".

 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le

parole "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e

2021".

 3. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 4, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono

sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021";

 b) al comma 5, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono

sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021".

 4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30

giugno 2021".

 5. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto

legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1° gennaio 2021" sono

sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".

 6. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

le parole "entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se

successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato di emergenza sul

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19" sono sostituite dalle

seguenti: "entro la data di cessazione dello stato di emergenza

epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021".

 7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da

COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori

legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti

dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio

2010, n. 39, consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi in

ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la

revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti

sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

 8. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre 2021".

 9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

dopo le parole "Agenzia delle entrate," sono inserite le seguenti:

"da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021,", e dopo le

parole "ogni altra disposizione necessaria" sono inserite le

seguenti: "per l'avvio e".

 10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n.

232, al terzo periodo, le parole "Nel caso in cui" sono sostituite

dalle seguenti: "A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui".

 11. All'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, le parole da "puo' avvalersi" fino a "sei unita'" sono

sostituite dalle seguenti: "puo' conferire fino a sei incarichi di

collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e le parole: "31 dicembre 2021"

sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

 ART. 4

 (Proroga di termini in materia di salute)

 1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23

dicembre 2009, n.191, le parole "e per l'anno 2020" sono sostituite

dalle seguenti: ", per l'anno 2020 e per l'anno 2021".

 2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre

2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre

2017, n. 172, le parole "e 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite

dalle seguenti: ", 2020 e 2021".

 3. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e 2020" sono

sostituite dalle seguenti: ", 2020 e 2021".

 4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30

aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

giugno 2019, n. 60, le parole "Dall'anno 2021," sono sostituite dalle

seguenti: "Dall'anno 2022,".

 5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014,

n. 26, le parole "l° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti:

"1° gennaio 2022".

 6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno

2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,

n. 125, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Le procedure

concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essere

effettuate anche nell'anno 2021".

 7. Al fine di garantire la necessaria continuita' delle attivita'

di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della legge

27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell'attuale situazione

di straordinaria di emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e

cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti

zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad

avvalersi del personale addetto alle attivita' di ricerca, nonche' di

personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro

flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre

2021, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Agli

oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti

delle complessive risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma

424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, proprie di ciascun

Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

 8. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei

all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del

Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze

straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19,

l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore

generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e

degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui

all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e

successive modificazioni, pubblicato sul portale del Ministero della

salute il 1° aprile 2020, e' integrato entro il 21 marzo 2021. A tal

fine i termini di presentazione delle domande di cui all'avviso

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019, sono

riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione

di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Restano iscritti

nell'elenco nazionale i soggetti gia' inseriti nell'elenco nazionale

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 ART. 5

 (Proroga di termini in materia di istruzione)

 1. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre

2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre

2019, n. 159, le parole "entro l'anno 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "entro l'anno 2021" e le parole "dal 2020/2021 al

2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2021/2022 al

2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui

all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.

449.".

 2. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,

le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre 2021".

 3. All'articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

27, dopo le parole "31 gennaio 2020" sono inserite le seguenti: "e

successive proroghe" e le parole "per l'anno scolastico 2019/2020"

sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2019/2020 e

2020/2021".

 4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2021" e, in fine, e' inserito il seguente

periodo: "Restano fermi i termini di conservazione dei residui

previsti a legislazione vigente.".

 5. All'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98, le parole "a decorrere dal l° gennaio 2021" sono

sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° marzo 2021 ".

 ART. 6

 (Proroga di termini in materia di universita' e ricerca)

 1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,

n. 128, le parole "e 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti: ",

2020-2021 e 2021-2022.".

 2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio

2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,

n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, le parole "a decorrere dall'anno accademico

2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno

accademico 2022/2023" e le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono

sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021";

 b) al comma 2, le parole "a decorrere dall'anno accademico

2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno

accademico 2022/2023".

 3. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

le parole "nel mese di luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti:

"nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021". Alla

compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente comma

pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti

finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 4. Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 3, comma 3, le parole "per l'anno 2020" sono

sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole ",

fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla

medesima data" sono sostituite dalle seguenti: ". Fino alla data di

conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi

strumentali del Ministero dell'universita' e della ricerca e,

comunque, entro il 31 ottobre 2021";

 b) all'articolo 3, comma 4, le parole "Con decreto" sono

sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti" e le parole "il

30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data di cui al

comma 3";

 c) all'articolo 4, comma 4, le parole "Fino alla data indicata

dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle

seguenti: "Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3";

 d) all'articolo 4, comma 6, le parole "fino alla data indicata

dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle

seguenti: "fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3".

 5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, e' prorogato all'anno 2021 limitatamente alle

universita' e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale

e coreutica al fine di permettere il regolare svolgimento della

didattica a distanza.

 6. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2020,

n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.

41, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) le parole "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "entro il 15 aprile 2021";

 b) le parole "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 30 luglio 2021".

 7. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite

dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

 8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre

2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di

agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato,

perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito

industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di

svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del

predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.

 ART. 7

(Proroga di termini in materia di beni e attivita' culturali e di

 turismo)

 1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.

70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.

106, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

 2. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto

legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole "31 dicembre 2020" sono

sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

 3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole "2018, 2019 e 2020"

sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021";

 b) all'articolo 3:

 1) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite

dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

 2) al comma 5, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite

dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

 c) all'articolo 4, comma 1, le parole "per ciascuno degli anni

2017, 2018 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno

degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021".

 4. Per favorire l'attrazione di investimenti nel settore

cinematografico e audiovisivo, nonche' al fine di supportare la

realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecitta',

l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 7,

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto

del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020,

recante "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito

di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed

audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n.

220, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19", e' prorogata

sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalita' di cui al primo

periodo, le societa' direttamente o indirettamente controllate dal

Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire

partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecitta', anche mediante aumenti

di capitale e lo statuto della societa' e' adeguato per assicurare la

rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla societa' si

applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di

diritto privato. L'Istituto Luce Cinecitta' puo' assumere la forma

giuridica di societa' per azioni e acquisire la provvista finanziaria

necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e

dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di

strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel

limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.

 5. All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l'anno

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 6. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di

fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione

degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 ART. 8

 (Proroga di termini in materia di giustizia)

 1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,

n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,

n. 10, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

 2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono

sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

 3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2021";

 b) al comma 3, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite

dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021".

 4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016 n.

168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.

197, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre 2021".

 5. All'articolo 7, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14

dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

febbraio 2019, n. 12, le parole "30 settembre 2020" sono sostituite

dalle seguenti: "30 settembre 2021".

 ART. 9

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della

 difesa)

 1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la

parola "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021".

 2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire

lo svolgimento delle attivita' istituzionali nelle more del riordino

della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel

Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l'iscrizione

dell'Agenzia nel predetto registro e' fissato al 31 dicembre 2021 e,

conseguentemente, l'Agenzia continua a operare secondo quanto

stabilito dall'articolo 30, primo comma, della legge 18 aprile 1975,

n. 110, e dall'articolo 16 del Testo Unico delle Leggi di pubblica

sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 ART. 10

 (Proroga di termini in materia di agricoltura)

 1. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n.

238, e' sostituito dal seguente:

 "2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base

alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua

versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi

natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre

2021.".

 2. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.

76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.

120, le parole "e il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "e il 21 giugno 2021" e le parole "fino al 31 dicembre

2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente

provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 4. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018,

n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,

n. 132, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2021".

 5. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le

parole "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei

beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'accertamento

definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al

31 marzo 2021".

 6. Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori

diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto

dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,

e' sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021

fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli

importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio

2021.

 ART. 11

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro

 e delle politiche sociali)

 1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,

n. 117, le parole "nei successivi tre anni da tale data" sono

sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

 2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre

2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre 2020" sono sostituite

dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021".

 3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre 2021".

 4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre 2021".

 5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30

dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del

recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di

verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione

previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai

fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed eventuale

ripristino delle prestazioni medesime.

 6. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle

seguenti: "cinquantaquattro mesi";

 b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono

sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e

5.100.000 euro per l'anno 2021".

 7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.

126, le parole "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle

seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4,

comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18".

 8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro

per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre

2013, n. 147.

 9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e

assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della

legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a

decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia

inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e'

differito alla fine del periodo.

 10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre

2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono

sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante

dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni per l'anno 2021

si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del

Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accontamento relativo al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

 ART. 12

 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

 1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n. 33, le parole "Per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti:

"Per gli anni 2020 e 2021,".

 2. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 5, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante

versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva

riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79",

sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di

effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante

versamento all'entrata del bilancio dello Stato";

 b) al comma 6, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante

versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva

riassegnazione al citato Fondo", sono sostituite dalle seguenti:

"entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro

l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello

Stato".

 3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n.

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n.

2, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

 4. All'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. La misura di cui al

comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle

risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal

1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.". All'articolo 34, comma 11,

del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole "nei

limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020",

sono sostituite dalle seguenti "nei limiti delle risorse pari a 274

milioni di euro per l'anno 2020".

 5. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio

2020, n. 101, le parole "Nelle more dell'approvazione del decreto di

cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno

successivo all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad

applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.

100" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more dell'approvazione

del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua

ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.

100.".

 6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle

imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli,

in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e

fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.

 7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

dopo il comma 22 e' inserito il seguente: "22-bis. Per consentire

agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprieta'

degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle

gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di

cui al comma 22 e' prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli

affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di

proprieta' del gestore.".

 8. All'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 2 marzo

2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile

2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite

dalle seguenti: "1° gennaio 2021";

 b) il quarto periodo e' soppresso;

 c) al quinto periodo, dopo le parole "al presente comma" sono

aggiunte le seguenti: "; la stessa Autorita', sentiti gli operatori

di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU

da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire

l'innovazione tecnologica, indicando altresi' i relativi congrui

tempi di implementazione".

 9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) dopo le parole "con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi

precedenti" sono inserite le seguenti: "e nell'esercizio 2021";

 b) le parole "sono erogate entro il 31 luglio 2020" sono

sostituite dalle seguenti: "sono erogate rispettivamente entro il 31

luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021";

 c) le parole "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "entro il 30 settembre 2021".

 ART. 13

 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

 1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre 2021".

 2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019 e 2020", sono

sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021".

 b) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019 e 2020" sono

sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021";

 c) al comma 18, primo periodo, le parole "fino al 31 dicembre

2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021" e al

secondo periodo, le parole "Fino alla medesima data di cui al periodo

precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre

2021".

 3. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 3, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "1° gennaio 2022";

 b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2021".

 4. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le

parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:

"fino al 31 agosto 2021".

 5. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.

162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.

8, le parole "relative all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti:

"relative all'anno 2020 e all'anno 2021" e le parole "non oltre il 31

luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 luglio

2021".

 6. In considerazione della situazione emergenziale determinata

dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al

conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno

2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1

dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'

espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

 7. All'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

dopo le parole "per l'esercizio 2020" sono inserite le seguenti: "e

per l'esercizio 2021".

 8. All'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n.

205, le parole "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti:

"entro sei mesi".

 9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto

«Mantova Hub» nell'anno 2021, assicurando la valorizzazione del

territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle

interferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi di

interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile

unico del procedimento e' autorizzato ad apportare le necessarie

modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara

e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti

pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono

conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l'attuazione del

presente comma e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per

l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto «Mantova

Hub». La concessione del finanziamento e' condizionata agli esiti

istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle

direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla

corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all'integrale copertura

finanziaria dell'intervento.

 10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo, del decreto legge

24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21

giugno 2017, n. 96, dopo le parole "31 gennaio 2021" sono inserite le

seguenti: ad esclusione di quelle che, pur connesse alla

realizzazione del progetto sportivo di cui al comma 1, sono

individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non

indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi. La

consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo

periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro e non

oltre il 31 dicembre 2022.".

 11. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "entro il 31 dicembre

2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

 12. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

27, le parole "e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "e fino alla cessazione dello stato di emergenza

epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021".

 13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio

degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo

103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' prorogata sino

al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati

per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di

rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma

2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed

abitati dal debitore e dai suoi familiari.

 14. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le

parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:

"fino al 30 giugno 2021".

 15. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, le parole "riscosse ai sensi dell'articolo 19,

comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni', dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate

dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122",

sono sostituite dalle seguenti "derivanti dalla riscossione dei

canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre

1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1°

luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

 b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La misura della

compensazione di cui al comma 1 del presente articolo e' determinata,

nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30

aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una

rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui

al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della

legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della

circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre

2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo

19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate

dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo

Stato.".

 16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi

al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di

consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31

dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) e'

autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento

2020/2021 del Contratto di Programma - Parte Investimenti tra il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a

dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio

Vicenza, per un importo complessivo di euro 1.776 milioni di euro.

 17. Conseguentemente, R.F.I. S.p.A. e' autorizzata a utilizzare,

nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente

Contratto di Programma - Parte Investimenti destinate al

finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata

in vigore della presente disposizione non e' stata avviata la fase di

progettazione esecutiva, nonche' ulteriori risorse pari a complessivi

euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dette

risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata

in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni

giuridicamente vincolanti in favore dell'intervento di cui al primo

periodo. Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma - -

Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali, le

risorse di cui al primo periodo possono essere rimodulate nell'ambito

della programmazione complessiva delle risorse destinate alla

realizzazione degli investimenti ivi previsti. Entro trenta giorni

dall'avvio degli interventi relativi al secondo lotto costruttivo

Verona-bivio Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette apposita informativa,

tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al

Comitato interministeriale per la programmazione economica, fornendo

indicazione degli interventi oggetto di rimodulazione o

definanziamento.

 18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5 milioni di euro

per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del

programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da

ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 19. Agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno

derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si

provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12,

comma 4, secondo periodo.

 ART. 14

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli

 affari esteri e della cooperazione internazionale)

 1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre

2021.

 2. Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio 2021 e

del 30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono prorogati,

rispettivamente, al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2021.

 ART. 15

(Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e

 del mare)

 1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al quarto periodo, le parole "nella misura fino al 10 per

cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50

per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del

100 per cento nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nella

misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento

nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per

cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026";

 b) al quinto periodo, la parola "2025" e' sostituita dalla

seguente: "2026";

 c) al sesto periodo, la parola "2026" e' sostituita dalla

seguente: "2027".

 2. All'articolo 15-ter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre

2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

2020, n. 8, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2021".

 3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n.

27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,

le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre 2021".

 4. All'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre

2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre

2019, n. 128, le parole "dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle

seguenti "dal 2021 al 2025".

 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 di euro per

l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione per

200.000 di euro dall'anno 2022, delle proiezioni dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e

speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 6. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione dell'articolo

219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, e successive modificazioni.

 ART. 16

 (Proroga di termini in materia di sport)

 1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre

2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2011, n. 10, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle

seguenti "31 dicembre 2021".

 2. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020,

n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.

40, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30

giugno 2021".

 ART. 17

(Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de

 L'Aquila - Casa Italia)

 1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

 "2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli

aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del

contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena

la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali e'

necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici

del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri

storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque

ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione

degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda

per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del

30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune puo'

avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2,

lettera a).".

 ART. 18

 (Proroga risorse volte a contrastare la poverta' educativa)

 1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le risorse non

utilizzate di cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente

capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel

limite di 15 milioni di' euro, possono essere spese fino a giugno

2021.".

 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di

fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo,

pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti

finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n. 189.

 ART. 19

(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza

 epidemiologica da COVID-19)

 1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui

all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il

31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti

delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

 ART. 20

(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole

 e degli ospedali)

 1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta

velocita' degli edifici scolastici del sistema nazionale di

istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e

degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si

trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici

stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da

parte degli operatori, e' eseguito mediante riutilizzo di

infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra

loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione

di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni

(larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondita' regolabile da 10 cm

fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in

prossimita' del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore puo'

utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione

per collegare in fibra ottica ad alta velocita' gli ulteriori edifici

presenti lungo il percorso.

 2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la

realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica

l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016,

n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 1 interessi

esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, e'

sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio

comunale competente, nonche', se diverso, all'ente titolare o gestore

della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1

su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto

dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio

2016, n. 33.

 ART. 21

(Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del

14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie

 dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom)

 1. Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione (UE, Euratom)

n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema

delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione

2014/335/UE, Euratom, a decorrere dalla data della sua entrata in

vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della

decisione stessa.

 ART. 22

(Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e

finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del

 Regno Unito dall'Unione europea)

 1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto, si

applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettere

da n) a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall'articolo 1 del

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui

al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1 del

testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58, dall'articolo 1 del codice delle assicurazioni private (CAP) di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dall'articolo

2, lettera e), dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran

Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunita'

europea dell'energia atomica.

 2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e

fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte

delle Autorita' competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi

successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo 3,

commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che abbiano

presentato alle medesime Autorita' entro la data di entrata in vigore

del presente decreto istanza per l'autorizzazione allo svolgimento

delle attivita' come intermediari di paesi terzi ovvero per la

costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attivita',

possono continuare a operare sul territorio della Repubblica

italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti e, con

riferimento ai derivati over the counter, nel rispetto dell'articolo

3, comma 3, del citato decreto-legge. Resta fermo quanto previsto

agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF.

 3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi

indicati operano nel territorio della Repubblica italiana in

conformita' alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi

terzi ai sensi del TUB e del TUF, nonche' dell'articolo 7 del

decreto-legge n. 22 del 2019. Agli stessi soggetti operanti

nell'esercizio del diritto di stabilimento si applica l'articolo 8,

commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge. Il riferimento alla

data di recesso indicata nel citato articolo 8, ovunque ricorra, e'

sostituito dal riferimento alla data di scadenza del periodo di

transizione. Durante il periodo di cui al comma 2 si applica

l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019.

 4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle Autorita'

competenti, con riferimento alle attivita' non autorizzate, i

soggetti di cui al comma 2 cessano l'attivita' svolta in Italia,

secondo modalita' e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono

fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei

rapporti gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile, e comunque

non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione

di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo

scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3.

 5. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 assicurano ai clienti

un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso

del Regno Unito dall'Unione europea. Le banche, le imprese di

investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di

investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di

moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran

Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attivita' al termine del

periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui

al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilita' liquide, i beni

e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le

istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione

dell'attivita', anche se conseguente al diniego dell'autorizzazione

di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle modalita'

di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del

cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione

anticipata.

 6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito

di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di

transizione, sono abilitate a esercitare l'attivita' assicurativa nel

territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera

prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono

cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle

imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo

26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di

transizione, l'attivita' nei limiti della gestione dei contratti e

delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti,

ne' rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro

termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera

b). Della prosecuzione temporanea di tale operativita' l'IVASS da'

adeguata evidenza al pubblico.

 7. Le imprese di cui al comma 6:

 a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di

transizione, anche mediante comunicazione sul proprio sito

istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a

prestazioni assicurative del regime di operativita' a esse

applicabile;

 b) presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del

periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono

di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture

in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;

 c) trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione

contenente lo stato di attuazione del piano.

 8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente puo'

recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata

superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero

esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le

clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del

contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualita'

successiva alla data di esercizio del recesso stesso.

 9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo di

prosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuano ad

applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP e ogni

altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino

al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di

cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresi' la disposizione di

cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.

 10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che,

al termine del periodo di transizione, sono abilitate all'esercizio

dell'attivita' assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran

Bretagna e Irlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera

prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell'attivita', fermo

restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del CAP e

nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

 11. All'articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3

agosto 2017, n. 129, le parole "3 gennaio 2021", ovunque ricorrono,

sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

 ART. 23

 (Entrata in vigore)

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,

contestualmente a tale pubblicazione e sara' presentato alle Camere

per la conversione in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

 Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2020

 MATTARELLA

 Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

 Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 Allegato

 Parte di provvedimento in formato grafico